

della prossima – eventuali commenti, tramite documenti o note integrative, sulle osservazioni formulate sia dai Servizi studi, sia dalle Commissioni permanenti, sia da altre fonti autorevoli che nel frattempo avessero prodotto interventi sugli elenchi delle leggi interessate o sulle loro particolari technicalità.

Lascio dunque la parola al generale Del Sette, capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, per una esposizione introduttiva.

DEL SETTE. Signor Presidente, premetto che oggi intervengo in vece del senatore Gamba, il quale – impossibilitato a farlo, trovandosi all'estero – mi ha pregato di sostituirlo quale referente supplente del Ministero della difesa per questa materia specifica.

Innanzitutto, non posso fare a meno di esprimere la nostra soddisfazione per essere i primi ad essere auditi da questa Commissione in relazione al parere che deve essere reso sullo schema di decreto legislativo di semplificazione, cui abbiamo attivamente contribuito per quanto riguarda le fonti di rango primario che ci riguardano.

Prima di affrontare direttamente il problema specifico, secondo la linea che ha tracciato il presidente Pastore, vorrei ricordare semplicemente il percorso che è stato seguito. La Difesa ha attribuito immediatamente grandissima importanza alla norma «taglia-leggi»: già nei primi mesi del 2007 siamo riusciti a realizzare un archivio elettronico delle fonti di rango primario d'interesse della Difesa, esclusivo o trasversale. Grazie a quest'individuazione abbiamo potuto realizzare quello che abbiamo chiamato il repertorio delle disposizioni legislative statali d'interesse della Difesa, peraltro disponibile già da tempo anche sul nostro sito *web*.

In relazione a quest'attività, ci siamo resi ben conto di una situazione che già conoscevamo, ma che così abbiamo potuto toccare con mano, com'è emerso anche nella relazione redatta dal Governo nel dicembre 2007, entro i termini previsti dalla norma taglia-leggi. La situazione era particolarmente complessa, per quantità, diversificata tipologia, vetustà e – come ha scritto anche il Consiglio di Stato – confusa stratificazione delle fonti d'interesse della Difesa. A questo punto, abbiamo segnalato al Ministro, il vertice politico, l'opportunità di utilizzare gli strumenti offerti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, anche in relazione a quelli offerti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, per cercare di mettere in opera una grande codificazione – cosa mai fatta nell'ambito della Difesa – delle fonti di suo interesse e di tutta la normativa ad essa afferente.

Il Ministro ha così costituito un comitato scientifico, composto, oltre che dal consigliere giuridico del Ministro e dal capo ufficio legislativo, anche da quattro membri esterni, ritenuti particolarmente esperti per tabulas, perché già autori di opere riguardanti proprio il diritto militare.

Siamo così pervenuti alla stesura di uno schema di codice dell'ordinamento militare, contenente le fonti di rango primario, e di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (già dall'inizio noi eravamo riusciti ad individuare, attraverso l'opera di cui ho parlato prima, oltre 227 fonti di rango regolamentare). Quest'opera,

che è stata già presentata dal Ministro della difesa, è attualmente alla fase della concertazione interministeriale; tale concertazione è coordinata dal dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e si sta rivelando particolarmente laboriosa, a causa delle numerose norme trasversali che interessano più amministrazioni, a cominciare, per le norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale, dall'intero comparto sicurezza e difesa. Stiamo quindi lavorando a questo scopo.

Per quanto più specificamente si riferisce allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», attualmente all'esame della Commissione, noi abbiamo convenuto sulla permanenza in vigore di 715 delle 2456 fonti riportate all'interno dell'Allegato 1 e di 11 delle 260 fonti riportate nell'Allegato 2 (relativo alle fonti sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008). Per quanto riguarda l'Allegato 1, siamo consapevoli del fatto che si tratta di un numero rilevante di fonti. Il criterio seguito sin dall'inizio, che è stato condiviso dal Ministro per la semplificazione e dalla Presidenza del Consiglio, è stato basato sulla cautela, nel presupposto che tutte le fonti (siano esse anteriori o posteriori al 1970) saranno peraltro destinate ad essere caducate dal codice, una volta che questo sarà entrato in vigore. Questo non significa che noi non abbiamo già segnalato le fonti che sicuramente riteniamo non abbiano più ragion d'essere, cioè non siano più in vigore né in toto né in parte. Sotto questo profilo, quindi, non abbiamo nessun problema da rilevare per quello che ci riguarda.

Con riferimento ai settori esclusi, cui ha fatto cenno il Presidente, stiamo lavorando insieme al Dipartimento per la semplificazione per una puntuale individuazione delle fonti che vi rientrano. In questo senso, abbiamo già ricevuto un elenco dall'ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione ed abbiamo già interloquito attraverso l'indicazione di alcune altre fonti che secondo noi vanno inserite all'interno di tale elenco e di altre fonti che dovrebbero essere espunte dall'Allegato 1 per essere ricomprese tra le fonti escluse. Si tratta, in quest'ultimo caso, di alcune norme che riguardano la materia previdenziale e le casse di previdenza delle Forze armate, che peraltro stiamo riordinando proprio in questi giorni sotto il profilo organizzativo (la Commissione ha all'esame lo schema di regolamento di riordino).

Quanto alle specifiche osservazioni che sono state avanzate sul piano tecnico, vorrei rispondere ad esse puntualmente. In riferimento al regio decreto n. 813 del 1918, che apporta modificazioni al regio decreto n. 205 del 1918 relativo all'istituzione di una croce al merito di guerra, si è osservato che effettivamente il regio decreto n. 205 non è presente nell'Allegato 1. Noi riteniamo, come abbiamo a suo tempo già segnalato al dipartimento per la semplificazione, che il regio decreto n. 205 rientri tra le fonti secondarie e, come tale, non sia da riportare nell'Allegato 1. Conseguentemente, a nostro giudizio, andrebbe espunto anche il regio decreto n. 813 del 1918.

Quanto invece alla legge n. 3133 del 1928, di conversione in legge del regio decreto-legge n. 2034 del 1928 concernente il nuovo ordinamento dell'associazione Croce rossa italiana, è stato osservato che il regio decreto-legge n. 2034 non è presente nell'Allegato 1. Al riguardo, vorrei osservare che il Dipartimento per la semplificazione aveva classificato questo regio decreto-legge come atto a carattere generale (pluridespota) da abrogare; noi avevamo indicato la competenza esclusiva del Ministero della salute. A nostro giudizio, a questo punto, la legge n. 3133 del 1928 dovrebbe essere espunta dall'Allegato 1, in quanto disposizione di conversione di una fonte da abrogare.

Per quanto riguarda il regio decreto-legge n. 1200 del 1934, che modifica l'articolo 2 della legge n. 1185 del 1929 recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa, è stato osservato che la legge n. 1185 non è presente nell'Allegato 1. A nostro giudizio, la legge n. 1185 del 1929 andrebbe inserita nell'Allegato 1.

Quanto invece alla legge n. 2125 del 1934, che converte in legge il regio decreto-legge n. 1176 del 1934 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, è stato osservato che il regio decreto-legge n. 1176 non è presente nell'Allegato 1. In realtà, ci risulta che il regio decreto-legge n. 1176 del 1934 è presente, ma è attribuito alla competenza del Ministero per la pubblica amministrazione. Conseguentemente, a nostro giudizio, andrebbe ricondotta alla competenza della Funzione pubblica anche la legge n. 2125 del 1934.

Queste sono le risposte che intendiamo dare alle osservazioni di carattere specifico. Per quanto riguarda il parere della 4^a Commissione, non ci risulta nulla di particolare.

PRESIDENTE. La ringrazio, generale Del Sette; lei è stato molto puntuale. Ricordo peraltro che la Commissione difesa del Senato ha espresso un parere senza osservazioni, mentre l'omologa Commissione della Camera non ha attualmente all'esame il provvedimento.

Mi sembra che l'audizione sia stata assolutamente esauriente. Attualmente voi state lavorando ad un progetto molto ampio, la redazione di un codice dell'ordinamento militare, nel quale confluirà in pratica quasi tutta la legislazione che viene salvata. Questo progetto non richiederebbe già adesso una previsione di quei settori che poi formeranno oggetto del riassetto? Non vi crea problemi di carattere operativo?

DEL SETTE. In realtà, nell'opera di riassetto che abbiamo portato avanti e che stiamo tuttora portando avanti, abbiamo già apportato una serie di modifiche piuttosto consistenti al primo schema, dopo un primo confronto con i vari Ministeri; in questa fase stiamo lavorando in particolare con i Ministeri del comparto difesa e sicurezza. Questo lavoro, però, è stato svolto sempre in collaborazione con il Dipartimento per la semplificazione. In particolare, il capo ufficio legislativo del Dipartimento per la

semplificazione ha preso parte alle riunioni più importanti del comitato e sta partecipando attivamente alla fase della concertazione interministeriale.

Quindi, le problematiche che si pongono ai fini del riassetto che stiamo operando nel codice, in realtà, sono tutte conosciute, condivise e compatibili con il criterio seguito, a nostro giudizio, dalla Semplificazione per attuare un riassetto per materia. So che c'è stato ed è tuttora in corso un dibattito sul punto, ma, per quanto riguarda la Difesa, non ci sono problemi particolari.

PRESIDENTE. Generale Del Sette, la ringrazio per il contributo che ha portato ai nostri lavori.

Do ora la parola al dottor Gino Famiglietti, vice capo ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, che ringrazio ancora per la sua presenza.

FAMIGLIETTI. Signor Presidente, innanzi tutto le porto i saluti del Ministro, che mi ha delegato a trattare questa materia che ho seguito fin dagli inizi.

Rispetto alla Difesa – tanto per collegarmi a chi mi ha preceduto in quest'audizione – ci siamo trovati in una situazione più favorevole, in quanto avevamo già provveduto a codificare la materia di competenza, avendo effettuato un massiccio sfoltimento normativo, sostanzialmente in attuazione della legge delega del 2002, e utilizzato la possibilità di emettere decreti correttivi. È stata ridisegnata completamente la normativa in materia di tutela, di valorizzazione (anche alla luce delle nuove competenze che la Costituzione prevede per le Regioni) e di paesaggio (materia questa estremamente controversa, che dà luogo a una serie di problemi di teoria e di pratica applicazione di notevole spessore).

Siamo arrivati quindi preparati all'appuntamento. A nostro avviso si dovrebbe pervenire, d'accordo con la Semplificazione, alla messa a punto di un decreto legislativo che faccia da completamento al codice: in questo modo ci sarebbe da un lato il codice, dall'altro il sistema delle leggi, ancorchè rinvenienti nel tempo, che tuttora hanno una loro funzione ed una loro applicabilità nella realtà normativa nazionale.

Vengo ai criteri che ci hanno guidato nell'individuazione delle norme da salvare. Anzitutto, esaminando la storia della legislazione di tutela, c'è un arco temporale, che va grosso modo dal 1910 fino alla fine degli anni '30, che è stato caratterizzato da una serie di leggi-provvedimento: venivano individuati di volta in volta monumenti da sottoporre a tutela o luoghi di dichiarato interesse nazionale per una particolare attività svolta. È il caso del monumento a Vittorio Emanuele II, di quello a Garibaldi o dello Scoglio di Quarto: tutte realtà oggetto di provvedimenti di tutela che ancora oggi costituiscono la base per un intervento legittimo di salvaguardia da parte nostra.

Abbiamo quindi recuperato quelle norme non previste nel decreto-legge n. 112 del 2008, nella convinzione che costituiscono il nostro tes-

suto connettivo. Si pensi ancora alla salvaguardia di luoghi della memoria della prima guerra mondiale, come Sabotino, San Michele, e così via.

Un lavoro analogo è stato fatto per il paesaggio: tutte le foreste demaniali dichiarate di interesse nazionale ovviamente rappresentano altrettanti beni paesaggistici (penso alla legge Galasso e alla perimetrazione dei boschi). Dal momento che la perimetrazione era già prevista dalle leggi originarie di tutela, ci siamo limitati a salvaguardare tali norme che avevano ancora una loro attualità, tralasciando invece quanto vi era di caduco. Considerato che abbiamo valutato circa 35.000 leggi, può darsi che qualche dettaglio vada ancora perfezionato, ma nella sostanza il grosso del lavoro è stato fatto.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, vi è un problema peculiare, che abbiamo affrontato con il Ministero per la semplificazione trovandovi anche soluzione. Secondo il dettato del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, tra i settori esclusi rientrano le leggi di attuazione di norme comunitarie o di ratifica di trattati internazionali.

Molto spesso però si realizza una situazione diversa: accordi specifici per uno scambio di oggetti a contenuto culturale fra due musei, successivamente ratificati con legge. Oppure si pensi a Palazzo Farnese: comprato dallo Stato italiano, fu dato in concessione d'uso a quello francese; allo stesso modo, Palazzo de la Rochefoucault-Doudeauville fu comprato dalla Francia e dato in uso all'Italia come ambasciata. L'accordo internazionale non si trova fra quelli previsti dall'Allegato 1 come da salvare, mentre ve ne sono altri che hanno la stessa natura.

Sto cercando di operare una verifica con i colleghi della Semplificazione: saranno in tutto tre o quattro i casi di discrasia.

Con riferimento alle segnalazioni contenute nel dossier elaborato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato, sono perfettamente d'accordo con la proposta di salvare la legge che riguarda i vincoli intorno all'Abbazia di Pomposa. Peraltro, abbiamo proposto una legge analoga riguardo a Paestum, che presenta esattamente lo stesso tessuto normativo: a 1.000 metri dai templi, nessuna edificazione è possibile. A Pomposa, la situazione è identica: a 500 metri dal campanile del centro cittadino vi è un'area di rispetto, quindi di tutela.

Ho trovato nel dossier anche alcuni riferimenti che avevamo proposto alla Semplificazione perché venissero accolti, ma non lo sono stati: per esempio, la normativa specifica per la realizzazione di impianti antincendio e di sicurezza negli edifici sottoposti a vincoli. Quindi su questo siamo perfettamente in sintonia con quanto viene proposto.

Avendo potuto scorrere il documento soltanto stamattina, mi limiterò ad alcune considerazioni sui punti di maggiore interesse. Per quanto riguarda l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, la richiesta di salvare l'articolo 3 del regio decreto-legge n. 669 del 1933, concernente la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica) non è venuta dai Beni culturali. A nostro modo di vedere, la norma avrebbe potuto essere abrogata, in quanto nello statuto dell'Istituto stesso, all'articolo 7, vi è già una specifica previsione in tal senso.

Circa le provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero, esse non sono di nostra pertinenza ma del Ministero degli affari esteri, con l'intermediazione degli istituti di cultura: non siamo in grado di fornire indicazioni sulle scelte operate dal Dicastero interessato.

Sembra strana anche a me la mancata previsione di una salvaguardia delle norme concernenti la contabilità speciale, che adoperiamo ordinariamente con le sovrintendenze. Tante nostre gestioni si basano sulla contabilità speciale: anche questo discorso andrà approfondito con la Semplificazione, sebbene il *dominus* della materia è il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dovrebbero conoscere i ragionamenti che sono alla base della legge.

Per quanto riguarda la legge n. 121 del 1967, concernente le zone archeologiche di Aquileia, siamo d'accordo ad indicare le norme specifiche da salvare, anche se in verità ciò che conta di quella legge è l'impianto complessivo: l'affermazione del principio che la città di Aquileia è di interesse archeologico e che tutti gli interventi in quella città devono essere svolti dai sovrintendenti. La parte caduca della legge riguarda uno stanziamento di fondi per un quinquennio disposto dall'articolo 1; ma non è quello l'architrave della legge. Il principio fondamentale è quello della competenza esclusiva dei sovrintendenti; anche per i piani regolatori che investono aree di interesse archeologico è previsto il parere vincolante dei sovrintendenti. Sono questi i due cardini della normativa (si tratta di cinque articoli). Non vi sono altri rilievi, per quanto mi riguarda. Sugli elementi richiamati fornirò puntuali risposte, come ho anticipato.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Famiglietti. Quindi, in pratica, con l'emanazione del codice si è già provveduto ad una sistemazione della materia.

FAMIGLIETTI. Sì, il grosso della legislazione primaria è sistemato.

PRESIDENTE. Ora vi è l'esigenza di avere dei decreti legislativi in cui inserire quelle particolari situazioni che, ancorché esaurite per il futuro, non sono esaurite come fonte. Ad esempio, se un monumento è stato istituito con legge significa che il sindaco non può farlo demolire con un'ordinanza.

FAMIGLIETTI. Aggiungo che non vi sono altri provvedimenti amministrativi per effettuare la tutela; c'è solo la legge, che pertanto non può essere eliminata.

PRESIDENTE. Vi sono anche norme sparse sulle quali sono state formulate osservazioni da parte dei Servizi studi della Camera e del Senato e da parte della stessa Commissione; alcuni aspetti dovranno essere meglio approfonditi.

Lei ha fatto cenno ad un accordo tra Francia e Italia sull'uso di Palazzo Farnese. Si tratta di una convenzione ratificata con legge?

FAMIGLIETTI. Sì, vi sono anche altre convenzioni ratificate con legge.

PRESIDENTE. In realtà, le leggi di ratifica delle convenzioni non dovrebbero essere presenti nell'Allegato 1, perché in base alla norma di esclusione generale, le ratifiche e gli ordini di esecuzione fanno parte dei settori esclusi e sono pertanto sottratti all'abrogazione.

FAMIGLIETTI. Se posso permettermi, signor Presidente, il discorso sui settori esclusi secondo me potrebbe essere semplificato. È vero che il settore escluso di per sé comporta che determinate norme vengano salvate, e il fatto che prevediamo la permanenza in vigore di certe norme è al limite un di più, un eccesso di zelo che certamente non danneggia. Viceversa, la scelta di indicare solo alcune leggi e di non indicarne altre potrebbe dar luogo a problemi interpretativi in sede di lettura delle disposizioni.

PRESIDENTE. Condivido totalmente le sue considerazioni dottor Famiglietti. Questa osservazione sarà avanzata anche in sede di relazione; questo è senz'altro un problema che si può risolvere.

FAMIGLIETTI. Ad esempio, è stata salvata la legge n. 458 del 1921, che autorizza il Governo del Re a donare al Regno dei belgi il ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Roger Van Der Weyden, ora appartenente alla Regia galleria dell'accademia di Venezia. È stata anche salvata la legge n. 595 del 1921, concernente l'acquisto di un palazzo da cedere in uso alla Regia ambasciata di Germania; una legge esattamente analoga a quella che riguarda Palazzo Farnese. Perché una legge è stata indicata e l'altra no? In questo modo si crea un problema per l'interprete.

PRESIDENTE. La ringrazio ancora per il suo contributo, dottor Famiglietti.

Passiamo ora all'audizione del professor Pierluigi Petrillo, vice capo ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e del dottor Edoardo Gambacciani vice capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Vorrei chiedere anzitutto ai nostri ospiti di fare qualche cenno al percorso di ricognizione, illustrandoci come hanno organizzato il lavoro e cosa è presente nei loro archivi come frutto di questa attività ricognitiva, in funzione sia della rifinitura del provvedimento al nostro esame, sia di un futuro provvedimento di riassetto per settori.

In secondo luogo, vorremmo sapere se siete già in grado di individuare i settori e le materie da riordinare in base alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Terzo, se siete in grado di individuare la legislazione dei settori esclusi, per la formazione di un eventuale allegato supplementare con

fini puramente enunciativi, onde evitare possibili problemi interpretativi (come suggerisce anche il Consiglio di Stato).

E veniamo all'ultima questione: nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, che credo abbiate già avuto, sono enumerate le questioni che riguardano gli Allegati; vi sono poi i pareri di alcune Commissioni. Finora, non vi sono segnalazioni specifiche: non sappiamo se le competenti Commissioni della Camera daranno un parere, dal momento che in quel ramo del Parlamento la procedura non è automatica; al Senato, essendo l'assegnazione disposta dal Presidente del Senato, in qualche caso il parere è stato già emesso.

Dallo scambio epistolare intercorso, so che il Ministero delle politiche agricole aveva un progetto molto significativo, che non può che far piacere a chi presiede la Commissione per la semplificazione; ma lascio la parola al dottor Petrillo per parlarcene.

PETRILLO. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio a nome dell'Amministrazione per quest'opportunità, per noi molto significativa, sia per fare il punto della situazione relativamente a come stiamo procedendo alla semplificazione, sia per rispondere alle osservazioni e alle domande che lei mi ha rivolto. Vorrei ringraziare anche i funzionari delle Camere che hanno redatto, non ultimo, quest'ottimo dossier, che per il nostro ufficio legislativo è stato più che prezioso.

Come lei ricordava, nel dicembre 2008, rispondendo proprio a una richiesta della Commissione (se non sbaglio datata al 18 di quel mese), l'ufficio legislativo del Ministero ha evidenziato l'attività svolta per semplificare la complessa normativa agricola. Mi preme ricordare quant'è stato evidenziato anche di fronte a questa Commissione da parte dei rappresentanti della Coldiretti, della Copagri e della CIA, ossia che questa materia è estremamente articolata e complessa, essendo suddivisa sui livelli comunitario, nazionale e regionale. Pertanto, semplificarla risulta decisamente più complicato di quanto si possa prevedere: tuttavia, l'indirizzo politico dato anche agli uffici è chiarissimo rispetto all'attuazione in maniera coerente e spedita del dettato della legge n. 246 del 2005, in ottemperanza della quale il Ministero delle politiche agricole ha proceduto all'individuazione di 576 disposizioni statali vigenti, afferenti alle materie di propria competenza.

L'individuazione di tali norme è stata realizzata principalmente dall'ufficio legislativo del Ministero, in collaborazione – direi quasi quotidiana – con i dipartimenti e gli enti vigilati dall'amministrazione stessa. L'indagine si è soffermata, in primo luogo, sulle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 e adesso sta procedendo. Al termine di quest'operazione, il Ministero ha individuato 101 provvedimenti normativi primari ritenuti indispensabili, che quindi riteniamo di sottrarre all'effetto di abrogazione generalizzata previsto dalla legge del 2005. Al contempo, però, abbiamo individuato numerose norme di rango regolamentare anteriori al 1° dicembre 1948, di cui riteniamo indispensabile la vigenza.

Al riguardo, rispondendo anche alle domande che lei mi ha rivolto, signor Presidente, colgo l'occasione offerta da quest'audizione per segnalare la necessità di integrare in particolar modo l'Allegato 2 dello schema di decreto legislativo con l'indicazione degli articoli 5 e 13 della legge del 23 aprile 1949, n. 165, già contenuta nell'elenco delle abrogazioni disposte con il decreto-legge n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 dello stesso anno. I nostri uffici ci segnalano che la suddetta legge del 1949, abrogata dal decreto del 2008, estendeva la competenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina – oggi ISMEA, ente vigilato dal nostro Ministero – a tutto il territorio della Repubblica e stabiliva che le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 144, che rientra tra le norme salvate, potessero avvenire anche per trattativa privata, qualora l'acquirente fosse stato la cassa stessa (appunto l'ISMEA). Tale abrogazione quindi rappresenta oggi un ostacolo per l'ente per perseguire i compiti istituzionali ad esso affidati da altre norme.

In particolar modo, tale normativa prevede che gli enti pubblici, se proprietari di fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà contadina, possono alienarli alle condizioni previste appunto dall'articolo 13 della legge n. 165 del 1949, che, lo ricordo, è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Per questo, richiediamo di inserire nell'elenco delle norme da salvare ed erroneamente abrogate gli articoli 5 e 13 della legge n. 165 del 1949, consentendo in tal modo la regolare prosecuzione dell'intervento dell'ISMEA, e quindi del Governo, in materia di privatizzazione dei terreni pubblici.

In secondo luogo – rispondo così all'altra domanda che il Presidente mi ha gentilmente formulato, in relazione alle osservazioni emerse dal dossier – viene segnalato il regio decreto-legge n. 2033 del 1925, che nell'elenco è il n. 200: nelle osservazioni si fa notare che nell'Allegato 1, relativo alle leggi da salvare, manca l'indicazione della legge di conversione (la n. 562 del 18 marzo 1926, che converte molteplici decreti-legge), mentre dal suddetto decreto-legge è stato abrogato l'articolo 13 del regio decreto-legge n. 1225 del 1932, che modificava appunto il regio decreto-legge n. 2033 del 1925. Nel ringraziare nuovamente gli uffici per aver segnalato questa svista, chiediamo che la succitata legge di conversione venga inserita nell'elenco, con i relativi regolamenti di esecuzione che non sono ricompresi ma che dovrebbero intendersi automaticamente salvati. Quando parlo della legge n. 562 del 1926, ovviamente, intendo fare riferimento solo alla parte in cui converte il decreto-legge n. 2033 del 1925, perchè – com'era stato notato dagli uffici – essa converte numerosi decreti-legge.

Signor Presidente, se mi è permesso, mi riservo di rispondere in tempi brevissimi per iscritto alle altre numerose osservazioni, dal momento che i nostri uffici sono stati allertati per fornire le risposte entro venerdì. In quest'occasione però, sollecitato da Lei, mi preme segnalare alla Commissione come il Ministero stia procedendo parallelamente su due ulteriori strade per semplificare questo complesso apparato normativo

multilivello, proprio ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005. Due strade che procedono di pari passo: infatti, in primo luogo, abbiamo quasi concluso la redazione del testo dello schema di decreto legislativo di semplificazione della normativa relativa all'attività agricola, del quale ho qui con me alcune bozze, in cui prevediamo otto distinti elenchi.

Il primo elenco contiene le norme statali precedenti il 1970. Il secondo elenco contiene le norme statali successive al 1970. Il terzo elenco contiene le norme statali successive al 1970 che trovano agganci normativi nelle norme statali precedenti il 1970 e che comunque necessitano di un riassetto e di una revisione. Il quarto elenco contiene le norme agricole precedenti il 1970 di cui non si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Il quinto elenco contiene le norme agricole successive al 1970 di cui invece suggeriamo l'abrogazione. Il sesto elenco contiene norme agricole che hanno natura fiscale e che dunque verranno valutate d'intesa con il Ministero dell'economia; si dovrà decidere se e come mantenerle in vita oppure se ritenerle abrogate in quanto non più rifinanziate. Il settimo elenco contiene norme che hanno invece natura previdenziale e che verranno pertanto esaminate d'intesa con l'altro Ministero competente. L'ottavo elenco riguarda materie che, pur avendo attinenza con l'agricoltura, noi non riteniamo opportuno inserire in questo provvedimento, trattandosi di norme in continua evoluzione, perché frutto di analisi da parte degli organi comunitari. Quanto prima – e se richiesto dalla Commissione – trasmetteremo questi elenchi, anche se ancora in forma di bozza. Siamo ormai quasi alla conclusione di questo procedimento, avviato diversi mesi fa grazie al lavoro del professor Alberto Germani del CNR.

Come il Presidente ricorderà (lo evidenziammo nella lettera del dicembre 2008), mentre questo primo lavoro di elaborazione di uno schema di decreto legislativo di semplificazione delle norme in materia agricola sarà completato per la fine di novembre o per i primi di dicembre, l'altro pilastro della nostra attività di semplificazione, il codice agricolo, sarà completato nei primi tre mesi del 2010. È stato ovviamente un lavoro molto complesso; il codice agricolo si inserisce in questa nuova fase di semplificazione e di riassetto normativo. I punti cruciali del codice sono già stati evidenziati nella lettera che abbiamo spedito; non è pertanto necessario ricordarne gli assi essenziali. Mi limito a sottolineare che l'oggetto del codice agricolo non può che essere triplice: l'agricoltura, le foreste e la pesca, e l'acquacoltura. Il codice, così come lo stiamo strutturando, dovrebbe essere suddiviso in undici libri, più uno introduttivo ed uno finale. Una volta entrato in vigore, esso porterebbe all'abrogazione di ulteriori 140 disposizioni di rango primario.

Sperò di aver così sommariamente risposto alle domande che lei gentilmente mi ha posto, signor Presidente, e la ringrazio nuovamente.

PRESIDENTE. La ringrazio a mia volta, dottor Petrillo; il suo è un lavoro da far tremare le vene ai polsi. Voi comunque utilizzerete i decreti

legislativi correttivi, per i quali ci sono due anni di tempo per portare a termine questi due progetti, che poi potranno confluire in uno unico.

Cedo ora la parola al dottor Gambacciani, vice capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Occupandosi di molte materie, l'attività di tale Ministero presenta problematicità maggiori, più sfuggenti e meno catalogabili.

GAMBACCIANI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per l'opportunità che mi viene concessa e mi associo ai ringraziamenti e agli elogi che il collega delle Politiche agricole ha formulato nei riguardi del lavoro assolutamente utile e di grande pregio che è stato svolto dai funzionari parlamentari, i quali ci hanno senza dubbio molto aiutato in questa operazione complessa, che ha investito tutti gli uffici e le strutture della nostra amministrazione. Tale attività è stata svolta sempre in stretto raccordo con i colleghi del Dipartimento per la semplificazione normativa ed è stata volta a dare sostanzialmente attuazione al complesso meccanismo cosiddetto «taglia-leggi», rispetto al quale, il provvedimento attualmente sottoposto al parere di questa Commissione, il cosiddetto decreto «salva-leggi», serve ad individuare le disposizioni normative precedenti al 1970 da non sottoporre all'effetto ghigliottina, vale a dire all'abrogazione.

Mi preme innanzi tutto sottolineare il fatto che l'amministrazione che rappresento, in un primo momento, ha svolto separatamente il lavoro propedeutico all'individuazione di tutte le norme. Si tenga infatti presente che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rappresenta sostanzialmente tre amministrazioni accorpate; pertanto gli uffici e le strutture, in primo luogo il gabinetto e l'ufficio legislativo, sono stati impegnati in un'opera di coordinamento del lavoro precedentemente svolto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero delle politiche sociali e dal Ministero della sanità. L'attività si è svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge e seguendo rigorosamente i criteri di coordinamento che sono stati disposti dagli esperti dell'unità di semplificazione (quindi dal Dipartimento per la semplificazione normativa), avvalendosi delle strutture tecniche e, in primo luogo, della banca dati predisposta dal CNIPA (prima disponibile in modalità locale e successivamente *on line*).

La prima attività svolta è stata la ricognizione di tutta la normativa interessata dall'operazione. La seconda e fondamentale attività è stata quella del vaglio, vale a dire l'individuazione delle norme anteriori al 1970 da conservare, delle norme che viceversa potevano essere abrogate (quindi da sottoporre all'effetto ghigliottina) e delle norme da riordinare. A questo proposito, devo sottolineare che una gran parte delle disposizioni normative di interesse di questo Ministero rientra nei settori esclusi, in quanto interessa il settore previdenziale ed assistenziale.

Per l'individuazione e la catalogazione delle norme relative a detti settori ci si è avvalsi dell'apporto tecnico degli enti previdenziali, i quali, coordinati dalla direzione generale della previdenza, hanno evidenziato per

i singoli settori le disposizioni da abrogare e quelle da salvare. Nell'ambito di questo lavoro di coordinamento, due parentesi importanti sono state rappresentate dai provvedimenti di urgenza varati nel 2008, il decreto-legge n. 112 e il decreto-legge n. 200.

Una gran mole di lavoro ha infatti riguardato le tabelle di verifica delle disposizioni che sono andate a confluire nell'Allegato 2 del decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione.

Passando in maniera più specifica alle sollecitazioni e alle questioni da lei poste, signor Presidente, devo far notare che una serie di questioni sono in via di definizione e rispetto ad esse l'amministrazione è impegnata in ulteriori verifiche (sempre in stretto raccordo con la Semplificazione normativa). Tali questioni riguardano soprattutto i settori esclusi; è stato infatti individuato un elenco di ulteriori norme da inserire. Tale elenco al momento è in via di compilazione da parte del Dipartimento per la semplificazione normativa.

Solo a titolo di esempio e comunque riservandomi di produrre una documentazione più dettagliata in tempi molto brevi, posso sin d'ora enumerare una serie di disposizioni normative che, proprio per la materia che trattano, riteniamo doversi necessariamente includere in questo elenco dei settori esclusi. Mi riferisco al regio decreto n. 1272 del 1939, che riguarda disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria; alla legge n. 244 del 1934, che riguarda l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, della prima categoria; al decreto del Presidente della Repubblica n. 1055 del 1960; alla legge n. 1062 del 1962 e ad una serie di decreti del Presidente della Repubblica (il n. 1563 dell'11 agosto 1963, il n. 1138 del 1952, il n. 221 del 1950 ed il n. 637 del 1955). Si tratta di una prima individuazione, sempre a titolo di esempio, di norme da inserire nei settori esclusi.

Parimenti, per esigenze di carattere sistematico, nell'ambito dei settori esclusi, a nostro avviso, dovrebbero essere altresì inserite norme che attualmente troviamo nell'ambito dell'Allegato 1, come in particolare il regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, che riguarda sempre l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, ed il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

L'elenco dei settori esclusi è ulteriormente arricchito da norme che risultano attualmente inserite nell'Allegato 2: mi riferisco specificamente alla legge 13 gennaio 1941, n. 145, che riguarda le casse marittime, sempre per le assicurazioni contro gli infortuni.

Un altro profilo problematico riguarda l'integrazione dell'Allegato 1: anche in questo caso, possiamo evidenziare sin d'ora disposizioni di cui si ritiene indispensabile il mantenimento in vigore (ne ho qui un elenco che comunque mi riservo di completare in tempi brevi per poi fornire alla Commissione la relativa documentazione). Comunque, a titolo di esempio, segnalo il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 147, il regio decreto n. 871 del 1929, il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, la legge n. 1041 del 1954, il decreto del Presidente della Repub-

blica 6 marzo 1968, n. 680, il regio decreto n. 209 del 1903, il regio decreto n. 1965 del 1929 e la legge n. 1483 del 1962.

In ogni caso, venendo alle osservazioni che riguardano le norme di nostra competenza segnalate nel dossier, una serie di disposizioni attengono alla definizione della collocazione di alcune norme che sarebbero da inserire nell'Allegato 1, ovvero nell'elenco dei settori esclusi. Una serie di disposizioni collegate tra loro risultano una inserita nell'Allegato 1 e l'altra nell'elenco dei settori esclusi. Stiamo lavorando insieme con la Semplificazione normativa per individuare la giusta collocazione di dette disposizioni. Ad esempio, alla voce n. 516, che riguarda il regio decreto legge n. 761 del 1936, si osserva che la legge di conversione, vale a dire la n. 1072 del 1936, non figura nell'elenco. In realtà, su nostra indicazione, è stata inserita dalla Semplificazione nell'ambito dei settori esclusi, quindi entrambe le disposizioni verrebbero comunque salvate, tuttavia c'è necessità di coordinare gli inserimenti; vale per questa voce, ma anche per una serie di altre (le nn. 1951, 1540, 1988, 2008, 2025, 2058, 2102, 2213, 2251 e 2297), relativamente alle quali vi forniremo sicuramente tutto il materiale di dettaglio, in maniera intellegibile e in tempi brevi, anche se ora ve le segnalo in base ai miei appunti.

Un altro problema riguarda alcune norme inserite nell'Allegato 2, che a nostro avviso, proprio per esigenze di coordinamento e di chiarezza della materia, dovrebbero essere ugualmente inserite nei settori esclusi, ovvero nell'Allegato 1, fermo restando quindi il nostro interesse alla salvezza dell'atto. In particolare, mi riferisco alle voci nn. 1485 e 1861.

Altro problema riguarda le norme che sono state attribuite ad un'amministrazione, mentre quelle ad esse collegate sono state attribuite all'astratta competenza di un'altra: ad esempio, per la voce n. 1585, si osserva che la legge modificata non appare nell'elenco; in realtà, abbiamo verificato che è presente, ma è stata attribuita alla competenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Lo stesso vale per le voci nn. 1365 e 1746, con riferimento alle quali la competenza è distribuita tra il nostro Dicastero e quello della Difesa.

Alcune osservazioni fanno poi riferimento a norme mancanti, che invece, a seguito di un'ulteriore verifica da parte degli uffici tecnici, sono risultate in realtà inserite nell'elenco. Mi riferisco in particolare alla voce n. 1579, là dove si osserva che con riferimento alla legge che detta modifiche ad un precedente provvedimento (il decreto legislativo n. 233 del 1946) si dice che questo non è riportato in elenco: in realtà, abbiamo verificato che è presente nell'Allegato 1, alla voce n. 937.

Altre norme, invece, devono essere correttamente inserite nell'elenco, e questa è senza dubbio una sottolineatura utile anche per la Commissione: a seguito di quest'ulteriore attività di verifica, ci siamo accorti della necessità di inserire nell'Allegato 1 alcune voci. Mi riferisco alla n. 1631, che riguarda la legge n. 256 del 1958, che riteniamo indispensabile inserire nell'Allegato 1 in quanto attualmente in vigore; lo stesso vale per la voce n. 2006, relativa alla legge n. 466 del 1964.

Con questa serie di numeri, credo di aver esaurito questa prima elencazione ed enumerazione. Mi rendo conto che le norme sono tante; il lavoro che ha impegnato gli uffici è stato notevole. Ringrazio, comunque, per l'opportunità che ci è stata concessa, di operare nell'ambito di questo complesso meccanismo.

Per quanto riguarda la sollecitazione relativa ai settori da assoggettare al riassetto, considerata la complessità della materia, in particolare di quella previdenziale ed assistenziale, sono in atto delle riflessioni insieme agli organi tecnici (gli enti previdenziali) in vista di possibili provvedimenti di riordino degli stessi, che dovranno essere adeguatamente coordinati tra loro. Non appena saranno state assunte le definitive determinazioni, provvederemo in tal senso.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottor Gambaciani.

Passiamo ora all'audizione del consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità, e della dottoressa Sabrina Bono, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, accompagnata dal dottor Vito Abbadessa.

Vorrei anzitutto chiedervi di illustrare l'attività che avete svolto durante questo percorso di ricognizione e di riassetto e quella che pensate di svolgere nei prossimi mesi, al fine di giungere non solo all'eventuale correzione del decreto, ma soprattutto ad un riordino della normativa, che nel caso del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca credo sia assolutamente impegnativo.

In secondo luogo, vorrei sapere se sia possibile sulla base degli inventari fatti per la normativa relativa al cosiddetto meccanismo «taglia-leggi», elaborare un eventuale elenco degli atti che comunque farebbero parte dei settori esclusi, a fini di completezza della ricognizione.

Vi sono inoltre alcune problematiche sollevate dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, esposte in un apposito dossier. Se nei prossimi giorni dovessero emergere osservazioni puntuali, specifiche e tecniche di approfondimento e di integrazione, potrete inviarle alla Commissione entro l'inizio della prossima settimana che dovrà formulare il parere, oggetto di votazione, entro i primi di novembre.

BONO. Signor Presidente, per quanto riguarda il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, l'attività di semplificazione normativa risulta ormai avviata da parecchi anni, come per tutti gli altri Ministeri. Sono state da ultimo seguite le indicazioni e le direttive del Dipartimento per la semplificazione normativa e degli uffici dello staff del ministro Calderoli, nonché la normativa che si è susseguita nel corso del tempo relativa alla riduzione dello stock normativo.

Per quanto riguarda il procedimento «taglia-leggi», il contributo del MIUR è stato significativo, in quanto il Ministero, soprattutto per la parte istruzione, è caratterizzato da una normativa molto datata, frammentata e a volte sovrapposta. È stata quindi un'occasione utile per svolgere un'operazione di pulizia normativa; arriviamo infatti a superare le 900 leggi

da abrogare espressamente, indicate negli allegati dei due provvedimenti normativi che si sono susseguiti.

In questa fase, però, l'istruzione, l'università e la ricerca presentano una particolarità collegata alla codificazione.

L'operazione di codificazione da un lato è già prevista, ad esempio, per quanto riguarda la parte università; in tale ambito, la maggior parte della normativa vigente è concentrata in testi unici (anche laddove questi non rechino esattamente la dicitura «testo unico»). Questa è la ragione per cui alcune norme fondamentali, che regolano tuttora il funzionamento dell'università, non si trovano nell'Allegato 1 di questo schema di decreto legislativo; esse infatti rientrano nel settore escluso relativo ai codici e ai testi unici. È volontà espressa del Ministro arrivare entro la fine della legislatura ad una codificazione con riassetto totale della parte università.

Per la parte istruzione c'è un progetto in questo senso, che però non potrà essere realizzato pienamente finché non riusciremo a completare l'opera di razionalizzazione del sistema scolastico, prevista dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008. Infatti, per pervenire ai saldi di bilancio che sono espressamente quantificati nel suo comma 7, l'articolo 64 prevede una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema scolastico.

È in corso di approvazione la parte relativa alla scuola secondaria superiore, con la riforma dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Questa è la ragione per la quale nell'Allegato 1 di questo schema di decreto legislativo vengono fatte salve molte norme antecedenti il 1970; esse, tuttavia, sono fatte salve fino all'entrata in vigore della riforma. Segnalo che l'articolo 64, al fine di operare questa forma di razionalizzazione dell'intero sistema scolastico, prevede l'uso dello strumento dei regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Segnalo altresì che l'iter di tali regolamenti è stato già avviato, dal momento che sono stati approvati in Consiglio dei ministri prima dell'estate e sono stati trasmessi al parere della Conferenza unificata, la cui attività in questo momento è, però, ferma, per ragioni politiche e di sistema, non legate al settore dell'istruzione. Il ministro Gelmini ha pertanto concordato con il ministro Vito e con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio la richiesta (proprio in queste ore) di un'assegnazione in via d'urgenza alle Commissioni parlamentari competenti, per cercare di anticipare le procedure. Ricordo che la riforma della scuola secondaria partirà dal prossimo anno scolastico 2010-2011. L'entrata in vigore della riforma ci consentirà di compiere un'ulteriore operazione di pulizia rispetto a quanto previsto attualmente dall'Allegato 1. Questo è uno dei criteri che abbiamo adottato per individuare le norme da salvare nell'Allegato 1 (che subiranno, come ho detto, un'ulteriore riduzione).

Un altro criterio che voglio segnalare, al fine di chiarire le modalità di redazione dei nostri elenchi di norme, riguarda il fatto che spesso siamo

stati costretti ad indicare norme che hanno la natura di norme provvedimento, come l'istituzione di un'università o la confluenza di determinati osservatori o laboratori scientifici in enti di ricerca nati successivamente. Si può capire facilmente la *ratio* di questo tipo di interventi: in caso di abrogazione si rischierebbe di far perdere validità o al periodo in cui una determinata università è stata istituita e ha operato (prima della sua trasformazione in università statale), o all'attuale confluenza di determinati laboratori all'interno di enti di ricerca.

A questo proposito, prendendo spunto dalle questioni sollevate dal relatore alla 7^a Commissione permanente del Senato, vorrei segnalarle alcuni punti da chiarire, signor Presidente. Ad esempio, il relatore segnala come norma ormai abrogata, che quindi non bisogna far rivivere con l'inserimento all'interno dell'Allegato 1, il decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 1964, che trovate nell'Allegato 1 alla voce n. 2015, relativo all'istituzione della Libera università degli studi dell'Aquila.

Il dubbio che si poneva il senatore Serafini è che la successiva legge n. 590 del 1982, istituendo, all'articolo 5, l'Università statale degli studi dell'Aquila, sopprimesse il precedente decreto del Presidente della Repubblica. In realtà, ribadisco che prima della legge n. 590 del 1982 la Libera università degli studi dell'Aquila operava come università privata: pertanto, la soppressione del DPR n. 261/1964 comporterebbe un problema per tutti i titoli di studio rilasciati dall'università privata nel periodo in cui è stata in funzione.

Vi segnalo un problema analogo, seppure non indicato nel parere della 7^a Commissione del Senato, per la voce n. 2142 dell'Allegato 1, relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 436 del 1966, che concerne l'Università Pro Deo, successivamente trasformata nella Libera università degli studi sociali (LUISS) di Roma.

Grazie all'approfondimento che gli uffici del Ministero hanno fatto, in vista dell'audizione di oggi, abbiamo preso atto che effettivamente ci sono, per la parte di competenza del MIUR, alcune imprecisioni. Una di queste è stata messa in evidenza dal senatore Serafini in 7^a Commissione: correttamente, come anche rappresentato dal presidente Pastore, laddove nell'Allegato 1 si indichi una novella, va indicata anche la norma di riferimento, quindi la norma sulla quale si interviene. Effettivamente, una norma indicata come fondamentale da salvaguardare e la legge n. 321 del 1958 (Allegato 1 alla voce n. 1653): essa va a novellare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, erroneamente non citato nell'Allegato 1, che quindi vi segnaliamo in questa fase, ma che ovviamente provvederemo ad indicare ufficialmente anche agli uffici del ministro Calderoli.

Abbiamo riscontrato un problema analogo anche con riferimento alla legge n. 15 del 1969 (Allegato 1 alla voce n. 2399), con la quale si va a novellare il regio decreto n. 653 del 1925, che va ugualmente indicato.

Sempre con riferimento alle norme di competenza del Ministero, vorrei cogliere l'occasione per segnalare altre imprecisioni. Mi riferisco alla legge n. 734, indicata al n. 52 dell'Allegato 1, che non è del 1906, come